



**2023/0441(CNS)**

6.3.2024

# **EMENDAMENTI**

## **15 - 135**

**Progetto di parere**  
**Nacho Sánchez Amor**  
(PE758.853v01-00)

Misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi

Proposta di direttiva  
(COM(2023)0930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS))



**Emendamento 15**  
**Tineke Strik**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) L'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/637 dovrebbe essere esteso anche ai cittadini non UE. In tal senso, i profughi e gli apolidi riconosciuti e le altre persone che non detengono la cittadinanza di nessun paese che soggiornano in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro dovrebbero godere della tutela consolare alle stesse condizioni dei cittadini non rappresentati, se uno Stato membro di soggiorno non è rappresentato da un'autorità consolare o diplomatica.***

Or. en

**Emendamento 16**  
**Idoia Villanueva Ruiz**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) L'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/637 dovrebbe essere esteso anche ai cittadini non UE. In tal senso, i profughi e gli apolidi riconosciuti e le altre persone che non detengono la cittadinanza di nessun paese che soggiornano in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro dovrebbero godere della tutela consolare alle stesse condizioni dei cittadini non rappresentati, se uno Stato membro di soggiorno non è rappresentato da***

**Emendamento 17**  
**Idoia Villanueva Ruiz**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) Le crisi che inducono a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. La pandemia di COVID-19, la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza e altre crisi analoghe hanno configurato un contesto che ha permesso di individuare alcune carenze e di riflettere su come facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto alla tutela consolare. Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno chiarire e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.

*Emendamento*

(2) Le crisi che inducono a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. La pandemia di COVID-19, la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza, **la moltiplicazione delle crisi umanitarie** e altre crisi analoghe hanno configurato un contesto che ha permesso di individuare alcune carenze e di riflettere su come facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto alla tutela consolare. **La capacità dell'UE di rispondere a queste crisi che si moltiplicano è diminuita e occorre intervenire per colmare tali lacune.** Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno chiarire e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.

**Emendamento 18**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

## **Proposta di direttiva**

### **Considerando 2**

#### *Testo della Commissione*

(2) Le crisi che inducono a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. La pandemia di COVID-19, la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza e altre crisi analoghe hanno configurato un contesto che ha permesso di individuare alcune carenze e di riflettere su come facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto alla tutela consolare. Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno chiarire e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.

#### *Emendamento*

(2) Le crisi che inducono a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. La pandemia di COVID-19, la crisi in Afghanistan **del 2021**, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza e altre crisi analoghe hanno configurato un contesto che ha permesso di individuare alcune carenze e di riflettere su come facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto alla tutela consolare. ***Sono necessari cambiamenti fondamentali nella preparazione, nella raccolta di informazioni e nella capacità decisionale dell'UE prima e durante le crisi.*** Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno chiarire e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.

Or. en

## **Emendamento 19**

**Željana Zovko**

## **Proposta di direttiva**

### **Considerando 2**

### *Testo della Commissione*

(2) Le crisi che inducono a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. La pandemia di COVID-19, la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza *e* altre crisi analoghe hanno configurato un contesto che ha permesso di individuare alcune carenze e di riflettere su come facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto alla tutela consolare. Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno chiarire e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.

### *Emendamento*

(2) Le crisi che inducono a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. La pandemia di COVID-19, la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza, altre crisi analoghe *e catastrofi naturali e provocate dall'uomo* hanno configurato un contesto che ha permesso di individuare alcune carenze e di riflettere su come facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto alla tutela consolare. Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno chiarire e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.

Or. en

## **Emendamento 20** **Idoia Villanueva Ruiz**

### **Proposta di direttiva** **Considerando 3**

#### *Testo della Commissione*

(3) Ai fini della direttiva (UE) 2015/637, per "cittadino non rappresentato" si intende qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non *rappresentato* in un paese terzo. A norma della medesima direttiva, uno Stato membro non è rappresentato in un paese terzo se in tale paese non possiede

#### *Emendamento*

(3) Ai fini della direttiva (UE) 2015/637, per "cittadino non rappresentato" si intende qualsiasi cittadino *o le persone che non possiedono la cittadinanza di alcun paese, risiedono in uno Stato membro, sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale*

un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o se non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso. Dato che la direttiva (UE) 2015/637 non prevede criteri più dettagliati, le esperienze passate hanno dimostrato che può essere difficile stabilire se quest'ultimo criterio sia soddisfatto. Di conseguenza le autorità consolari possono ritenere erroneamente che i cittadini che le hanno interpellate siano rappresentati dallo Stato membro di cui hanno la cittadinanza, e rifiutare pertanto di accordare loro la tutela consolare.

*Stato membro e non sono rappresentate* in un paese terzo. A norma della medesima direttiva, uno Stato membro non è rappresentato in un paese terzo se in tale paese non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o se non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso. Dato che la direttiva (UE) 2015/637 non prevede criteri più dettagliati, le esperienze passate hanno dimostrato che può essere difficile stabilire se quest'ultimo criterio sia soddisfatto. Di conseguenza le autorità consolari possono ritenere erroneamente che i cittadini che le hanno interpellate siano rappresentati dallo Stato membro di cui hanno la cittadinanza, e rifiutare pertanto di accordare loro la tutela consolare.

Or. en

## **Emendamento 21** **Željana Zovko**

### **Proposta di direttiva** **Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) Al fine di migliorare la certezza del diritto per le autorità consolari e per i cittadini, è opportuno stabilire criteri più dettagliati per valutare se un cittadino dell'Unione debba essere considerato non rappresentato e quindi possa ricevere la tutela consolare dello Stato membro alle cui autorità consolari si è rivolto. Tali criteri dovrebbero essere sufficientemente flessibili e applicati alla luce delle circostanze locali, ad esempio la facilità di viaggiare o la situazione in termini di sicurezza nel paese terzo interessato. In tale contesto, l'accessibilità e la vicinanza dovrebbero rimanere fattori importanti da

#### *Emendamento*

(4) Al fine di migliorare la certezza del diritto per le autorità consolari e per i cittadini, è opportuno stabilire criteri più dettagliati per valutare se un cittadino dell'Unione debba essere considerato non rappresentato e quindi possa ricevere la tutela consolare dello Stato membro alle cui autorità consolari si è rivolto. Tali criteri dovrebbero essere sufficientemente **pragmatici**, flessibili e applicati alla luce delle circostanze locali, ad esempio la facilità di viaggiare o la situazione in termini di sicurezza nel paese terzo interessato. In tale contesto, l'accessibilità e la vicinanza dovrebbero rimanere fattori

valutare.

importanti da valutare.

Or. en

## **Emendamento 22**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(5) Come primo criterio, le autorità consolari dovrebbero considerare se sia difficile per i cittadini raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunti da questi, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi, in particolare delle risorse finanziarie, di cui dispongono. Ad esempio, poiché in caso di perdita dei documenti di viaggio occorre ottenere un documento di viaggio provvisorio dell'UE, un cittadino dovrebbe essere considerato in linea di principio non rappresentato se per raggiungere l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza è necessario un pernottamento o un viaggio aereo, in quanto non ci si può aspettare che viaggi in tali circostanze.**

**soppresso**

Or. fr

## **Emendamento 23**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 bis) Nel considerare un cittadino non rappresentato si dovrebbe tenere conto anche di altre circostanze o condizioni specifiche, eventualmente non contemplate dalla presente direttiva, che potrebbero impedire a un cittadino dell'Unione di recarsi in un paese terzo.*

Or. en

#### **Emendamento 24**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 10**

###### *Testo della Commissione*

(10) Qualora una situazione di crisi dia luogo a un gran numero di domande di protezione consolare, le ambasciate e i consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato dovrebbero avere la possibilità di convenire una distribuzione delle domande in base alla capacità disponibile, in modo da utilizzarla al meglio. A tale scopo essi *possono* essere assistiti dalle delegazioni dell'Unione.

###### *Emendamento*

(10) Qualora una situazione di crisi dia luogo a un gran numero di domande di protezione consolare, le ambasciate e i consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato dovrebbero avere la possibilità di convenire una distribuzione delle domande in base alla capacità disponibile, in modo da utilizzarla al meglio. A tale scopo essi *dovrebbero* essere assistiti dalle delegazioni dell'Unione.

Or. en

#### **Emendamento 25**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 17**

###### *Testo della Commissione*

(17) *I recenti avvenimenti hanno evidenziato l'importante contributo apportato dalle delegazioni dell'Unione, in stretta cooperazione con gli Stati*

###### *Emendamento*

(17) È opportuno chiarire *tuttavia che* le delegazioni dell'Unione *nei paesi terzi non possono in alcun modo sostituire i servizi consolari e diplomatici degli Stati membri,*

*membri, all'attuazione del diritto alla tutela consolare. Ciò è avvenuto specialmente nei paesi terzi in cui sono rappresentati pochi Stati membri, nelle situazioni di crisi e per quanto riguarda lo scambio di informazioni. In tale contesto è opportuno chiarire il ruolo di sostegno svolto dalle delegazioni dell'Unione nell'attuazione del diritto alla tutela consolare. Per motivi di coerenza e continuità operativa, è opportuno che le delegazioni dell'Unione presiedano normalmente le riunioni di cooperazione consolare locale e guidino l'elaborazione e l'approvazione di piani di emergenza consolari comuni. Al fine di garantire il coordinamento e l'efficace tutela dei cittadini non rappresentati, le delegazioni dell'Unione dovrebbero inoltre partecipare al coordinamento della risposta alle crisi in stretta cooperazione con gli Stati membri.*

*in quanto tali servizi rimangono prerogativa esclusiva degli Stati membri.*

Or. fr

**Emendamento 26**  
**Željana Zovko**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 17**

*Testo della Commissione*

(17) I recenti avvenimenti hanno evidenziato l'importante contributo apportato dalle delegazioni dell'Unione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, all'attuazione del diritto alla tutela consolare. Ciò è avvenuto specialmente nei paesi terzi in cui sono rappresentati pochi Stati membri, nelle situazioni di crisi e per quanto riguarda lo scambio di informazioni. In tale contesto è opportuno chiarire il ruolo di sostegno svolto dalle delegazioni dell'Unione nell'attuazione del diritto alla tutela consolare. Per motivi di coerenza e continuità operativa, è

*Emendamento*

(17) I recenti avvenimenti hanno evidenziato l'importante contributo apportato dalle delegazioni dell'Unione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, all'attuazione del diritto alla tutela consolare. Ciò è avvenuto specialmente nei paesi terzi in cui sono rappresentati pochi Stati membri, nelle situazioni di crisi e per quanto riguarda lo scambio di informazioni. In tale contesto è opportuno chiarire il ruolo di sostegno svolto dalle delegazioni dell'Unione nell'attuazione del diritto alla tutela consolare. Per motivi di coerenza e continuità operativa, è

opportuno che le delegazioni dell'Unione presiedano *normalmente* le riunioni di cooperazione consolare locale e guidino l'elaborazione e l'approvazione di piani di emergenza consolari comuni. Al fine di garantire il coordinamento e l'efficace tutela dei cittadini non rappresentati, le delegazioni dell'Unione dovrebbero inoltre partecipare al coordinamento della risposta alle crisi in stretta cooperazione con gli Stati membri.

opportuno che le delegazioni dell'Unione, *in stretta collaborazione e accordo con gli Stati membri*, presiedano le riunioni di cooperazione consolare locale e guidino l'elaborazione e l'approvazione di piani di emergenza consolari comuni. Al fine di garantire il coordinamento e l'efficace tutela dei cittadini non rappresentati, le delegazioni dell'Unione dovrebbero inoltre partecipare al coordinamento della risposta alle crisi in stretta cooperazione con gli Stati membri.

Or. en

**Emendamento 27**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 bis)** *I cittadini non rappresentati possono essere raggiunti efficacemente anche se gli Stati membri agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro. Un'azione intrapresa a livello di Unione non dovrebbe portare in nessun caso alla creazione di uno strumento sovranazionale di gestione delle crisi. Di conseguenza, deve essere respinta qualsiasi modifica della direttiva attuale volta a conferire alle delegazioni dell'Unione nuove competenze per fornire tutela consolare diretta ai cittadini non rappresentati in paesi terzi in cui tale tutela non è prevista.*

Or. fr

**Emendamento 28**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**

## Considerando 20

### *Testo della Commissione*

(20) La preparazione alle crisi a livello consolare è una condizione essenziale per garantire una risposta efficace a tali crisi. È quindi opportuno che gli Stati membri, **sostenuti dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)**, provvedano affinché in tutti i paesi terzi siano discusse e attuate misure adeguate di preparazione consolare per la tutela dei cittadini non rappresentati.

### *Emendamento*

(20) La preparazione alle crisi a livello consolare è una condizione essenziale per garantire una risposta efficace a tali crisi. È quindi opportuno che gli Stati membri provvedano affinché in tutti i paesi terzi siano discusse e attuate misure adeguate di preparazione consolare per la tutela dei cittadini non rappresentati.

Or. fr

## Emendamento 29

**Anna Fotyga**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 21**

### *Testo della Commissione*

(21) Le crisi passate hanno dimostrato l'importanza della pianificazione di emergenza e l'utilità dei piani di emergenza consolari comuni, noti come "quadri comuni dell'UE in materia di preparazione alle crisi a livello consolare", nei paesi terzi, con la partecipazione delle autorità diplomatiche e consolari di tutti gli Stati membri, nonché della delegazione locale dell'Unione. Tali piani dovrebbero essere adattati alle circostanze locali, dovrebbero stabilire una ripartizione chiara delle responsabilità tra gli Stati membri rappresentati e non rappresentati e la delegazione dell'Unione, e dovrebbero comprendere una serie di procedure e attività da svolgere a livello locale in caso di crisi, con particolare attenzione alla tutela consolare dei cittadini non rappresentati.

### *Emendamento*

(21) Le crisi passate hanno dimostrato **in alcuni casi** l'importanza della pianificazione di emergenza e l'utilità dei piani di emergenza consolari comuni, noti come "quadri comuni dell'UE in materia di preparazione alle crisi a livello consolare", nei paesi terzi, con la partecipazione delle autorità diplomatiche e consolari di tutti gli Stati membri, nonché della delegazione locale dell'Unione. Tali piani dovrebbero essere adattati alle circostanze locali, dovrebbero stabilire una ripartizione chiara delle responsabilità tra gli Stati membri rappresentati e non rappresentati e la delegazione dell'Unione, e dovrebbero comprendere una serie di procedure e attività da svolgere a livello locale in caso di crisi, con particolare attenzione alla tutela consolare dei cittadini non rappresentati. **La necessità di piani di emergenza consolari comuni dovrebbe essere valutata caso per caso, alla luce della situazione e dei principi di**

### **Emendamento 30**

**Željana Zovko**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 23**

###### *Testo della Commissione*

(23) I piani di emergenza consolari comuni dovrebbero anche tenere conto, se del caso, dei ruoli e delle responsabilità degli Stati guida, vale a dire degli Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo che sono incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non rappresentati durante le crisi, al fine di garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Per verificare che i piani di emergenza consolari comuni rimangano pertinenti, è opportuno inoltre valutarli a scadenza annuale nel contesto delle esercitazioni consolari. Allo stesso tempo, i piani di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti *negli* Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini.

###### *Emendamento*

(23) I piani di emergenza consolari comuni dovrebbero anche tenere conto, se del caso, dei ruoli e delle responsabilità degli Stati guida, vale a dire degli Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo che sono incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non rappresentati durante le crisi, al fine di garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Per verificare che i piani di emergenza consolari comuni rimangano pertinenti, è opportuno inoltre valutarli a scadenza annuale nel contesto delle esercitazioni consolari. Allo stesso tempo, i piani di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti *nei singoli* Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire *l'assistenza consolare richiesta tempestivamente* ai loro cittadini, *ma come approccio coerente che può contribuire ulteriormente a coordinare gli sforzi degli Stati membri rappresentati.*

### **Emendamento 31**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di direttiva**

## Considerando 23

### *Testo della Commissione*

(23) I piani di emergenza consolari comuni dovrebbero anche tenere conto, se del caso, dei ruoli e delle responsabilità degli Stati guida, vale a dire degli Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo che sono incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non rappresentati durante le crisi, al fine di garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Per verificare che i piani di emergenza consolari comuni rimangano pertinenti, è opportuno inoltre valutarli a scadenza annuale nel contesto delle esercitazioni consolari. Allo stesso tempo, i piani di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini.

### *Emendamento*

(23) I piani di emergenza consolari comuni dovrebbero anche tenere conto, se del caso, dei ruoli e delle responsabilità degli Stati guida, vale a dire degli Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo che sono incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non rappresentati durante le crisi, al fine di garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Per verificare che i piani di emergenza consolari comuni rimangano pertinenti, è opportuno inoltre valutarli a scadenza annuale, ***o più frequentemente se sussistono circostanze straordinarie che lo richiedono***, nel contesto delle esercitazioni consolari. Allo stesso tempo, i piani di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini.

Or. en

## Emendamento 32

**Željana Zovko**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 24**

### *Testo della Commissione*

(24) Conoscere il presunto numero dei cittadini dell'Unione presenti in un paese terzo e il luogo in cui si trovano è fondamentale per elaborare un piano di emergenza consolare comune, specialmente qualora si renda necessaria un'evacuazione o un rimpatrio. È inoltre opportuno che in caso di crisi i cittadini dell'Unione possano ricevere informazioni

### *Emendamento*

(24) Conoscere il presunto numero dei cittadini dell'Unione presenti in un paese terzo e il luogo in cui si trovano è fondamentale per elaborare un piano di emergenza consolare comune, specialmente qualora si renda necessaria un'evacuazione o un rimpatrio. È inoltre opportuno che in caso di crisi i cittadini dell'Unione possano ricevere informazioni

pertinenti dal loro Stato membro di cittadinanza. È quindi importante che gli Stati membri diano ai loro cittadini la possibilità di registrarsi presso le autorità nazionali competenti o di informarle, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi. A tale scopo è opportuno che gli Stati membri stabiliscano, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, le categorie di dati personali richiesti e i termini di conservazione di tali dati.

pertinenti dal loro Stato membro di cittadinanza. ***Gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione dovrebbero garantire che tali informazioni siano facilmente accessibili, pertinenti e aggiornate. A tal fine è opportuno istituire un servizio di trasmissione di messaggi di avvertimento e informazioni importanti attraverso un sistema di notifica istantanea quando i cittadini dell'Unione si trovano nei paesi terzi, soprattutto durante le crisi.*** È quindi importante che gli Stati membri diano ai loro cittadini la possibilità di registrarsi presso le autorità nazionali competenti o di informarle, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi. A tale scopo è opportuno che gli Stati membri stabiliscano, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, le categorie di dati personali richiesti e i termini di conservazione di tali dati.

Or. en

**Emendamento 33**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 24**

*Testo della Commissione*

(24) Conoscere il presunto numero dei cittadini dell'Unione presenti in un paese terzo e il luogo in cui si trovano è fondamentale per elaborare un piano di emergenza consolare comune, specialmente qualora si renda necessaria un'evacuazione o un rimpatrio. È inoltre opportuno che in caso di crisi i cittadini dell'Unione possano ricevere informazioni pertinenti dal loro Stato membro di cittadinanza. ***È quindi importante che gli Stati membri diano ai loro cittadini*** la possibilità di registrarsi presso le autorità

*Emendamento*

(24) Conoscere il presunto numero dei cittadini dell'Unione presenti in un paese terzo e il luogo in cui si trovano è fondamentale per elaborare un piano di emergenza consolare comune, specialmente qualora si renda necessaria un'evacuazione o un rimpatrio. È inoltre opportuno che in caso di crisi i cittadini dell'Unione possano ricevere informazioni pertinenti dal loro Stato membro di cittadinanza. ***Tuttavia, dare ai cittadini degli Stati membri*** la possibilità di registrarsi presso le autorità nazionali

nazionali competenti o di informarle, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi. *A tale scopo è opportuno che gli Stati membri stabiliscano, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, le categorie di dati personali richiesti e i termini di conservazione di tali dati.*

competenti o di informarle, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi *rappresenterebbe soltanto un nuovo onere burocratico.*

Or. fr

**Emendamento 34**  
**Sunčana Glavak**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 24 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(24 bis)** ***Gli Stati membri garantiscono che tutte le informazioni sulla tutela consolare, comprese le istruzioni per le situazioni di emergenza, siano disponibili su piattaforme digitali, comprese le applicazioni mobili, al fine di fornire ai cittadini dell'UE un accesso rapido e semplice alle informazioni in qualsiasi momento.***

Or. hr

**Emendamento 35**  
**Sunčana Glavak**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 24 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(24 ter)** ***È istituito un portale comune dell'UE per la tutela consolare, che fornisce ai cittadini dell'UE l'accesso alle informazioni sulla tutela consolare, alle istruzioni per le situazioni di***

**Emendamento 36**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, in modo da fornire, per quanto possibile, un livello di consulenza coerente. *Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE.* Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero se possibile coordinarsi in una fase precoce.

*Emendamento*

(25) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, in modo da fornire, per quanto possibile, un livello di consulenza coerente. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero se possibile coordinarsi in una fase precoce.

**Emendamento 37**  
**Anna Fotyga**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, in modo da fornire, per quanto possibile, un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero se possibile coordinarsi in una fase precoce.

*Emendamento*

(25) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito *se lo desiderano*, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, in modo da fornire, per quanto possibile, un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE, ***tenendo anche conto delle differenze nei livelli di rischio cui i diversi Stati membri potrebbero essere esposti***. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero se possibile coordinarsi in una fase precoce.

Or. en

**Emendamento 38**

**Željana Zovko**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, ***permettono*** ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli

*Emendamento*

(25) ***È opportuno che*** i consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, ***siano regolarmente aggiornati al fine di permettere*** ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di

Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto **di situazioni di** crisi, in modo da fornire, per quanto possibile, un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero se possibile coordinarsi in una fase precoce.

cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto **delle** crisi, in modo da fornire, per quanto possibile, un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero se possibile coordinarsi in una fase precoce.

Or. en

### **Emendamento 39**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 25**

##### *Testo della Commissione*

(25) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, in modo da fornire, **per quanto possibile**, un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero **se possibile**

##### *Emendamento*

(25) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, in modo da fornire un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero coordinarsi in una fase

coordinarsi in una fase precoce.

precoce.

Or. en

**Emendamento 40**  
**Idoia Villanueva Ruiz**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, in modo da fornire, **per quanto possibile**, un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero **se possibile** coordinarsi in una fase precoce.

*Emendamento*

(25) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, in modo da fornire un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero coordinarsi in una fase precoce.

Or. en

**Emendamento 41**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(26) Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. **Per garantire** tale coordinamento, **gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo efficiente il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le capacità di evacuazione disponibili. È quindi opportuno condividere tempestivamente le informazioni su tali capacità, anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino mezzi militari.**

(26) Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. **Gli Stati membri assicurano già** tale coordinamento **attraverso le reti diplomatiche responsabili della tutela dei loro cittadini all'estero in caso di crisi. Di conseguenza, proporre una nuova base giuridica per il possibile dispiegamento di squadre consolari comuni equivarrebbe a negare la capacità di gestione delle crisi di ciascuno Stato membro.**

Or. fr

#### **Emendamento 42** **Željana Zovko**

#### **Proposta di direttiva** **Considerando 26**

##### *Testo della Commissione*

(26) Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri **dovrebbero** essere sostenuti dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo efficiente il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le capacità di evacuazione disponibili. È quindi opportuno condividere tempestivamente **le** informazioni su tali capacità, anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino

##### *Emendamento*

(26) Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri **devono** essere sostenuti **e ricevere informazioni tempestive** dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo efficiente **e rapido** il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le capacità di evacuazione disponibili. **Per poter reagire rapidamente ed efficacemente** è quindi opportuno condividere tempestivamente informazioni **regolarmente aggiornate** su tali capacità,

mezzi militari.

anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino mezzi militari. ***A tale riguardo il SEAE e gli Stati membri dovrebbero poter condividere un flusso di informazioni automatico e continuo sulla situazione nei paesi terzi.***

Or. en

**Emendamento 43**  
**Anna Fotyga**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

(26) Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri ***dovrebbero essere sostenuti dal*** Centro di risposta alle crisi del SEAE e ***dal*** Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo efficiente il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le capacità di evacuazione disponibili. È quindi opportuno condividere tempestivamente le informazioni su tali capacità, anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino mezzi militari.

*Emendamento*

(26) Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri ***possono chiedere il sostegno del*** Centro di risposta alle crisi del SEAE e ***del*** Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo efficiente il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le capacità di evacuazione disponibili. È quindi opportuno condividere tempestivamente le informazioni su tali capacità, anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino mezzi militari.

Or. en

**Emendamento 44**  
**Sunčana Glavak**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 26 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(26 bis)** *Le delegazioni dell'Unione e i consolati degli Stati membri devono istituire un meccanismo di reazione rapida per agevolare il coordinamento e la cooperazione nelle situazioni di emergenza, comprese le catastrofi naturali, i disordini politici o gli attacchi terroristici, al fine di fornire ai cittadini dell'UE una tutela consolare rapida ed efficace.*

Or. hr

**Emendamento 45**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 26 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(26 bis)** *Il SEAE non deve assumere competenze che spettano agli Stati membri in materia di tutela e/o assistenza consolare e coordinamento sul campo. Di conseguenza, qualsiasi aumento del bilancio e delle risorse umane del SEAE sarebbe inappropriato.*

Or. fr

**Emendamento 46**  
**Sunčana Glavak**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 26 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(26 ter)** *È opportuno che gli Stati membri garantiscano che i loro cittadini che viaggiano o risiedono in paesi terzi siano informati dell'esistenza delle*

*delegazioni dell'Unione e dei consolati degli Stati membri e delle possibilità di tutela consolare a loro disposizione.*

Or. hr

**Emendamento 47**  
**Anna Fotyga**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 27**

*Testo della Commissione*

(27) La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità che gli Stati membri collaborino e si sostengano reciprocamente nell'ambito di squadre multidisciplinari di risposta alle crisi, denominate squadre consolari comuni. Inviare una squadra consolare comune in un paese terzo in situazioni di crisi può essere fondamentale per evitare che le autorità consolari degli Stati membri rappresentati siano sovraccaricate dalle esigenze della situazione.

*Emendamento*

(27) La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità che gli Stati membri collaborino e si sostengano reciprocamente nell'ambito di squadre multidisciplinari di risposta alle crisi, denominate squadre consolari comuni. Inviare una squadra consolare comune in un paese terzo in situazioni di crisi può essere fondamentale per evitare che le autorità consolari degli Stati membri rappresentati siano sovraccaricate dalle esigenze della situazione *e dalla richiesta di sostegno da parte di uno Stato membro.*

Or. en

**Emendamento 48**  
**Tineke Strik**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 28**

*Testo della Commissione*

(28) Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi sui principi *della partecipazione volontaria*, della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di lavoro interne, della semplicità

*Emendamento*

(28) Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi sui principi della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di lavoro interne, della semplicità nella

nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (*ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri* costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati.

composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (*gli Stati membri coprono equamente una quota dei* costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati.

Or. en

**Emendamento 49**  
**Idoia Villanueva Ruiz**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 28**

*Testo della Commissione*

(28) Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi sui principi *della partecipazione volontaria*, della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di lavoro interne, della semplicità nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati.

*Emendamento*

(28) Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi sui principi della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di lavoro interne, della semplicità nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati.

Or. en

**Emendamento 50**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) Per aiutare i cittadini dell'Unione in

*Emendamento*

(30) Per aiutare i cittadini dell'Unione in

caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi. ***I servizi della Commissione e il SEAE dovrebbero contribuire a tale obiettivo diffondendo le informazioni pertinenti, comprese quelle che gli Stati membri devono trasmettere*** attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla ***condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati***. È opportuno che tali informazioni siano fornite in un formato leggibile meccanicamente in modo da facilitarne il trattamento.

caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi. ***Gli Stati membri*** dovrebbero contribuire a tale obiettivo diffondendo le informazioni pertinenti attraverso le loro reti consolari. È opportuno che tali informazioni siano fornite in un formato leggibile meccanicamente in modo da facilitarne il trattamento.

Or. fr

#### **Emendamento 51** **Željana Zovko**

#### **Proposta di direttiva** **Considerando 30**

##### *Testo della Commissione*

(30) Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi. I servizi della Commissione e il SEAE dovrebbero ***contribuire a tale obiettivo diffondendo*** le informazioni pertinenti, comprese quelle ***che gli*** Stati membri ***devono trasmettere*** attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati. ***È opportuno che tali informazioni siano fornite*** in un formato leggibile meccanicamente ***in modo da facilitarne il trattamento***.

##### *Emendamento*

(30) Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi. I servizi della Commissione e il SEAE, ***in stretto coordinamento con gli Stati membri***, dovrebbero ***diffondere*** le informazioni pertinenti, comprese quelle ***trasmesse dagli*** Stati membri, attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati. ***Al fine di agevolare e migliorare la tutela consolare, prestando particolare attenzione alla situazione dei cittadini non rappresentati, la Commissione dovrebbe definire linee guida pratiche*** in un formato leggibile

meccanicamente.

Or. en

**Emendamento 52**  
**Michael Kauch**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi. I servizi della Commissione e il SEAE dovrebbero contribuire a tale obiettivo diffondendo le informazioni pertinenti, comprese quelle che gli Stati membri devono trasmettere attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati. È opportuno che tali informazioni siano fornite in un formato leggibile meccanicamente in modo da facilitarne il trattamento.

*Emendamento*

(30) Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili **e facilmente accessibili** su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi, **incluse le opzioni di contatto digitale**. I servizi della Commissione e il SEAE dovrebbero contribuire a tale obiettivo diffondendo le informazioni pertinenti, comprese quelle che gli Stati membri devono trasmettere attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati. È opportuno che tali informazioni siano fornite in un formato leggibile meccanicamente in modo da facilitarne il trattamento.

Or. en

**Emendamento 53**  
**Anna Fotyga**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili su come avvalersi

*Emendamento*

(30) Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili su come avvalersi

dell'assistenza consolare nei paesi terzi. I servizi della Commissione e il SEAE **dovrebbero** contribuire a tale obiettivo diffondendo le informazioni pertinenti, comprese quelle che gli Stati membri devono trasmettere attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati. È opportuno che tali informazioni siano fornite in un formato leggibile meccanicamente in modo da facilitarne il trattamento.

dell'assistenza consolare nei paesi terzi. I servizi della Commissione e il SEAE **possono** contribuire a tale obiettivo diffondendo le informazioni pertinenti, comprese quelle che gli Stati membri devono trasmettere attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati. È opportuno che tali informazioni siano fornite in un formato leggibile meccanicamente in modo da facilitarne il trattamento.

Or. en

#### **Emendamento 54**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 31**

##### *Testo della Commissione*

(31) Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti aggiuntivi per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto alla tutela consolare, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Dati i costi limitati che comporta *per* gli Stati membri, **una soluzione possibile consisterebbe nel** riprodurre il testo dell'articolo 23 TFUE nei passaporti rilasciati dagli Stati membri al fine di sensibilizzare i cittadini in merito al diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione<sup>5</sup>. Gli Stati membri potrebbero inoltre fornire informazioni sul diritto alla tutela consolare di cui godono i cittadini non rappresentati nei consigli di viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare. Potrebbero inoltre

##### *Emendamento*

(31) Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti aggiuntivi per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto alla tutela consolare, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Dati i costi limitati che comporta, gli Stati membri **dovrebbero** riprodurre il testo dell'articolo 23 TFUE nei passaporti rilasciati dagli Stati membri al fine di sensibilizzare i cittadini in merito al diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione<sup>5</sup>. Gli Stati membri potrebbero inoltre fornire informazioni sul diritto alla tutela consolare di cui godono i cittadini non rappresentati nei consigli di viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare. Potrebbero inoltre cooperare con i prestatori di servizi di

cooperare con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi, ad esempio invitandoli ad aggiungere informazioni sul diritto alla tutela consolare nel materiale informativo messo a disposizione dei clienti.

---

<sup>5</sup> Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj>).

trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi, ad esempio invitandoli ad aggiungere informazioni sul diritto alla tutela consolare nel materiale informativo messo a disposizione dei clienti.

---

<sup>5</sup> Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj>).

Or. en

## **Emendamento 55**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

### **Proposta di direttiva**

**Considerando 32**

#### *Testo della Commissione*

(32) *È opportuno adattare le disposizioni finanziarie della direttiva (UE) 2015/637 per semplificare i rimborsi e continuare a garantire la ripartizione degli oneri finanziari. In particolare, per evitare l'onere amministrativo derivante dalla richiesta di rimborsi allo Stato membro di cittadinanza, i cittadini non rappresentati dovrebbero poter rimborsare direttamente i costi del servizio fornito dallo Stato membro che presta assistenza, e questo alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a rinunciare alla riscossione di tali costi. Poiché in alcune situazioni i cittadini non rappresentati potrebbero non essere in grado di pagare al momento della richiesta di assistenza, specialmente se hanno subito furti di denaro contante e dei mezzi per accedere ai loro conti,*

#### *Emendamento*

(32) *La tutela consolare è un servizio pubblico che deve rimanere gratuito. Di conseguenza, le disposizioni relative al rimborso finanziario dei costi derivanti dalla fornitura di tutela consolare sono inopportune. Il SEAE e la Commissione devono garantire che la distinzione tra tutela consolare e gestione delle crisi sia tenuta in debito conto nella revisione della presente direttiva.*

*occorre prevedere che le autorità consolari dello Stato membro che presta assistenza possano chiedere loro di firmare una promessa di restituzione. Sulla base di tale promessa, le autorità dello Stato membro che fornisce assistenza possono chiedere il rimborso dei costi una volta trascorse quattro settimane dalla prestazione.*

Or. fr

**Emendamento 56**  
**Michael Kauch**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

(32) È opportuno adattare le disposizioni finanziarie della direttiva (UE) 2015/637 per semplificare i rimborsi e continuare a garantire la ripartizione degli oneri finanziari. In particolare, per evitare l'onere amministrativo derivante dalla richiesta di rimborsi allo Stato membro di cittadinanza, i cittadini non rappresentati dovrebbero poter rimborsare direttamente i costi del servizio fornito dallo Stato membro che presta assistenza, e questo alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a rinunciare alla riscossione di tali costi. Poiché in alcune situazioni i cittadini non rappresentati potrebbero non essere in grado di pagare al momento della richiesta di assistenza, specialmente se hanno subito furti di denaro contante e dei mezzi per accedere ai loro conti, occorre prevedere che le autorità consolari dello Stato membro che presta assistenza possano chiedere loro di firmare una promessa di restituzione. Sulla base di tale promessa, le autorità dello Stato membro che fornisce assistenza possono chiedere il rimborso dei costi una volta

*Emendamento*

(32) È opportuno adattare le disposizioni finanziarie della direttiva (UE) 2015/637 per semplificare i rimborsi e continuare a garantire la ripartizione degli oneri finanziari. In particolare, per evitare l'onere amministrativo derivante dalla richiesta di rimborsi allo Stato membro di cittadinanza, i cittadini non rappresentati dovrebbero poter rimborsare direttamente i costi del servizio fornito dallo Stato membro che presta assistenza, e questo alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a rinunciare alla riscossione di tali costi. Poiché in alcune situazioni i cittadini non rappresentati potrebbero non essere in grado di pagare al momento della richiesta di assistenza, specialmente se hanno subito furti di denaro contante e dei mezzi per accedere ai loro conti, occorre prevedere che le autorità consolari dello Stato membro che presta assistenza possano chiedere loro di firmare una promessa di restituzione. Sulla base di tale promessa, le autorità dello Stato membro che fornisce assistenza possono chiedere il rimborso dei costi una volta

*trascorse quattro settimane* dalla prestazione.

*trascorsi tre mesi* dalla prestazione.

Or. en

**Emendamento 57**  
**Anna Fotyga**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

(32) È **opportuno** adattare le disposizioni finanziarie della direttiva (UE) 2015/637 per semplificare i rimborsi e continuare a garantire la ripartizione degli oneri finanziari. In particolare, per evitare l'onere amministrativo derivante dalla richiesta di rimborsi allo Stato membro di cittadinanza, i cittadini non rappresentati dovrebbero poter rimborsare direttamente i costi del servizio fornito dallo Stato membro che presta assistenza, e questo alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a rinunciare alla riscossione di tali costi. Poiché in alcune situazioni i cittadini non rappresentati potrebbero non essere in grado di pagare al momento della richiesta di assistenza, specialmente se hanno subito furti di denaro contante e dei mezzi per accedere ai loro conti, occorre prevedere che le autorità consolari dello Stato membro che presta assistenza possano chiedere loro di firmare una promessa di restituzione. Sulla base di tale promessa, le autorità dello Stato membro che fornisce assistenza possono chiedere il rimborso dei costi una volta trascorse quattro settimane dalla prestazione.

*Emendamento*

(32) È **possibile** adattare le disposizioni finanziarie della direttiva (UE) 2015/637 per semplificare i rimborsi e continuare a garantire la ripartizione degli oneri finanziari. In particolare, per evitare l'onere amministrativo derivante dalla richiesta di rimborsi allo Stato membro di cittadinanza, i cittadini non rappresentati dovrebbero poter rimborsare direttamente i costi del servizio fornito dallo Stato membro che presta assistenza, e questo alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a rinunciare alla riscossione di tali costi. Poiché in alcune situazioni i cittadini non rappresentati potrebbero non essere in grado di pagare al momento della richiesta di assistenza, specialmente se hanno subito furti di denaro contante e dei mezzi per accedere ai loro conti, occorre prevedere che le autorità consolari dello Stato membro che presta assistenza possano chiedere loro di firmare una promessa di restituzione. Sulla base di tale promessa, le autorità dello Stato membro che fornisce assistenza possono chiedere il rimborso dei costi una volta trascorse quattro settimane dalla prestazione.

Or. en

**Emendamento 58**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 34**

*Testo della Commissione*

*(34) È opportuno che gli Stati membri rimborsino le delegazioni dell'Unione per l'assistenza prestata nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati, affinché tale assistenza sia fornita su base neutra dal punto di vista delle risorse come previsto dall'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. fr

**Emendamento 59**  
**Željana Zovko**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 34 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*(34 bis) È opportuno aumentare adeguatamente il bilancio e le risorse umane del SEAE e, di concerto, quelli degli Stati membri, per garantire il corretto esercizio delle responsabilità nel fornire assistenza e/o tutela ai cittadini dell'UE nei paesi terzi, al fine di evitare il rischio di sovraccaricare le risorse esistenti.*

*Emendamento*

Or. en

**Emendamento 60**  
**Nathalie Loiseau**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 37 bis (nuovo)**

**(37 bis)** *La "bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali", approvata dal Consiglio europeo il 24 marzo 2022, ha sancito lo sviluppo di una capacità di dispiegamento rapido dell'UE, con una forza prevista di 5 000 truppe, da utilizzare in diverse fasi di un'operazione in un ambiente non permissivo, e che inizialmente si concentrerà su operazioni di soccorso ed evacuazione come parte di una risposta coordinata alle crisi.*

Or. en

## **Emendamento 61**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 40**

*Testo della Commissione*

(40) Dato che i compiti consolari possono variare in modo significativo e riguardare situazioni sensibili quali l'arresto, la detenzione, le lesioni o il fatto di essere vittima di un reato, è necessario disporre che le autorità competenti degli Stati membri **e le istituzioni e gli organi pertinenti dell'Unione** abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie per fornire tutela consolare ai cittadini dell'Unione, **compresi i dati personali, e possano scambiarsi tali informazioni**. In tale contesto, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri e, qualora forniscano sostegno, le istituzioni e gli organi dell'Unione, abbiano facoltà di trattare categorie particolari di dati personali ove ciò sia strettamente necessario per fornire tutela consolare alla persona interessata. Tra tali dati

*Emendamento*

(40) Dato che i compiti consolari possono variare in modo significativo e riguardare situazioni sensibili quali l'arresto, la detenzione, le lesioni o il fatto di essere vittima di un reato, è necessario disporre che le autorità competenti degli Stati membri abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie per fornire tutela consolare ai cittadini dell'Unione. In tale contesto, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri e, qualora forniscano sostegno, le istituzioni e gli organi dell'Unione, abbiano facoltà di trattare categorie particolari di dati personali ove ciò sia strettamente necessario per fornire tutela consolare alla persona interessata. Tra tali dati dovrebbero essere compresi quelli sanitari, che possono dover essere trattati per fornire tutela consolare a un cittadino non

dovrebbero essere compresi quelli sanitari, che possono dover essere trattati per fornire tutela consolare a un cittadino non rappresentato gravemente ferito o gravemente ammalato. Le immagini del volto delle persone devono essere trattate specialmente nei casi in cui occorra rilasciare un documento di viaggio provvisorio dell'UE. ***La prestazione di assistenza a un cittadino non rappresentato, anche per difendere un diritto in sede giudiziaria, può inoltre richiedere eccezionalmente il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, o di dati relativi all'orientamento sessuale. In alcuni casi l'assistenza consolare può richiedere anche il trattamento di dati genetici, ad esempio in caso di incidenti gravi che richiedono l'identificazione univoca di una persona incapace o per l'accertamento della paternità. Infine, nei casi consolari connessi all'arresto o alla detenzione le autorità competenti potrebbero dover trattare dati personali relativi a condanne penali e a reati.***

rappresentato gravemente ferito o gravemente ammalato. Le immagini del volto delle persone devono essere trattate specialmente nei casi in cui occorra rilasciare un documento di viaggio provvisorio dell'UE.

Or. fr

**Emendamento 62**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 41**

*Testo della Commissione*

(41) ***Nel trattare*** tali categorie particolari di dati personali, ***le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero disporre misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Le misure dovrebbero comprendere, se possibile, la cifratura di***

*Emendamento*

(41) Tali categorie particolari di dati personali ***devono essere trattate nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale, sotto la copertura di una rogatoria internazionale.***

*tali dati personali e l'apposita attribuzione di diritti di accesso al personale addetto ai tipi specificati di categorie particolari di dati personali.*

Or. fr

**Emendamento 63**  
**Michael Kauch**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 41**

*Testo della Commissione*

(41) Nel trattare tali categorie particolari di dati personali, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero disporre misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Le misure dovrebbero comprendere, se possibile, la cifratura di tali dati personali e l'apposita attribuzione di diritti di accesso al personale addetto ai tipi specificati di categorie particolari di dati personali.

*Emendamento*

(41) Nel trattare tali categorie particolari di dati personali, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero disporre misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Le misure dovrebbero comprendere, se possibile, la cifratura di tali dati personali e l'apposita attribuzione di diritti di accesso al personale addetto ai tipi specificati di categorie particolari di dati personali. ***L'accesso a tali categorie particolari di dati personali è limitato al personale in possesso di un passaporto di uno Stato membro dell'UE.***

Or. en

**Emendamento 64**  
**Idoia Villanueva Ruiz**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 41**

*Testo della Commissione*

(41) Nel trattare tali categorie particolari di dati personali, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero disporre

*Emendamento*

(41) Nel trattare tali categorie particolari di dati personali, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero disporre

misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Le misure dovrebbero comprendere, *se possibile*, la cifratura di tali dati personali e l'apposita attribuzione di diritti di accesso al personale addetto ai tipi specificati di categorie particolari di dati personali.

misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Le misure dovrebbero comprendere la cifratura di tali dati personali e l'apposita attribuzione di diritti di accesso al personale addetto ai tipi specificati di categorie particolari di dati personali.

Or. en

**Emendamento 65**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 42**

*Testo della Commissione*

**(42) Qualora la tutela consolare richieda il trasferimento di dati personali dei cittadini dell'Unione verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite, che collaborano alle misure di risposta alle crisi, il trasferimento dovrebbe essere conforme al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 66**  
**Anna Fotyga**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 43**

*Testo della Commissione*

**(43) È necessario specificare ulteriormente le garanzie applicabili ai dati personali trattati, quali il termine massimo di conservazione dei dati personali raccolti. Onde assicurare la riscossione dei diritti applicabili, è necessario un termine**

*Emendamento*

**(43) È necessario specificare ulteriormente le garanzie applicabili ai dati personali trattati, quali il termine massimo di conservazione dei dati personali raccolti. Onde assicurare la riscossione dei diritti applicabili, è necessario un termine**

massimo di conservazione di 12 mesi per lo Stato membro o le istituzioni e gli organi dell'Unione che prestano assistenza e di 24 mesi per lo Stato membro di cittadinanza. È necessario applicare un termine di conservazione più lungo allo Stato membro di cittadinanza anche per evitare eventuali abusi o altre attività fraudolente, specialmente da parte di persone che chiedono ripetutamente tutela consolare e tentano di nascondere tale comportamento rivolgendosi alle autorità consolari di più Stati membri. Infine, i dati personali che riguardano i dati di contatto di funzionari pubblici quali i consoli onorari dovrebbero essere conservati per tutto il tempo in cui la persona rimane il punto di contatto pertinente. La cancellazione dei dati personali dei richiedenti non dovrebbe incidere sulla capacità degli Stati membri di monitorare l'applicazione della presente direttiva.

massimo di conservazione di 12 mesi per lo Stato membro o le istituzioni e gli organi dell'Unione che prestano assistenza e di 24 mesi per lo Stato membro di cittadinanza, ***a meno che non si tratti di condanne penali o per reati di terrorismo.*** È necessario applicare un termine di conservazione più lungo allo Stato membro di cittadinanza anche per evitare eventuali abusi o altre attività fraudolente, specialmente da parte di persone che chiedono ripetutamente tutela consolare e tentano di nascondere tale comportamento rivolgendosi alle autorità consolari di più Stati membri. Infine, i dati personali che riguardano i dati di contatto di funzionari pubblici quali i consoli onorari dovrebbero essere conservati per tutto il tempo in cui la persona rimane il punto di contatto pertinente. La cancellazione dei dati personali dei richiedenti non dovrebbe incidere sulla capacità degli Stati membri di monitorare l'applicazione della presente direttiva.

Or. en

## **Emendamento 67**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(-1) al capo 1 è inserito l'articolo 2 bis seguente:***

***"Articolo 2 bis***

***Principio di non discriminazione e tutela dei gruppi vulnerabili***

***Nel fornire la tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche***

*dei gruppi vulnerabili e degli individui a rischio di discriminazione fondata su qualsiasi motivo di cui all'articolo 21 della Carta, ossia sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.";*

Or. en

**Emendamento 68**  
**Idoia Villanueva Ruiz**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-1) "Articolo 2 bis**

***Principio di non discriminazione e tutela dei gruppi vulnerabili***

***Nel fornire la tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili e degli individui a rischio di discriminazione fondata su qualsiasi motivo di cui all'articolo 21 della Carta, ossia sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.";***

Or. en

## **Emendamento 69**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(-1 bis) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma 1 bis:***

***"I profughi e gli apolidi riconosciuti e le altre persone che non detengono la cittadinanza di nessun paese che soggiornano in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro godono della tutela consolare alle stesse condizioni dei cittadini non rappresentati, se uno Stato membro di soggiorno non è rappresentato da un'autorità consolare o diplomatica.";***

Or. en

## **Emendamento 70**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 6 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Ai fini della presente direttiva, uno Stato membro non è rappresentato in un paese terzo se in tale paese non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o se non vi possiede un'ambasciata o un consolato che sia in grado di fornire ***efficacemente*** tutela consolare in un determinato caso.

1. Ai fini della presente direttiva, uno Stato membro non è rappresentato in un paese terzo se in tale paese non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o se non vi possiede un'ambasciata o un consolato che sia in grado di fornire tutela consolare in un determinato caso.

**Emendamento 71**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 6 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Per determinare se uno Stato membro non possiede un'ambasciata o un consolato che sia in grado di fornire **efficacemente** tutela consolare in un determinato caso, l'ambasciata o il consolato a cui il cittadino non rappresentato chiede tutela consolare tiene conto **dei seguenti criteri, alla luce** delle circostanze **locali**:

*Emendamento*

2. Per determinare se uno Stato membro non possiede un'ambasciata o un consolato che sia in grado di fornire tutela consolare in un determinato caso, l'ambasciata o il consolato a cui il cittadino non rappresentato chiede tutela consolare tiene conto delle circostanze **seguenti**:

**Emendamento 72**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a)

*Testo della Commissione*

**(a) la difficoltà per il cittadino interessato di raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunto da questi, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi di cui dispone;**

*Emendamento*

**soppresso**

### **Emendamento 73**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 1**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b)

#### *Testo della Commissione*

(b) *eventuali chiusure dell'ambasciata o del consolato dello Stato membro di cittadinanza, compresa l'impossibilità di confermare, entro un periodo di tempo ragionevole, se* siano operativi e accessibili;

#### *Emendamento*

(b) l'impossibilità di confermare **che l'ambasciata o il consolato** siano operativi e accessibili;

Or. fr

### **Emendamento 74**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 1**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c)

#### *Testo della Commissione*

(c) *il rischio che la tutela consolare sia compromessa se il cittadino è reindirizzato all'ambasciata o al consolato del suo Stato membro di cittadinanza, in particolare nel caso* in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato a cui il cittadino si è rivolto.

#### *Emendamento*

(c) *i casi* in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato a cui il cittadino si è rivolto.

Or. fr

### **Emendamento 75**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) qualsiasi altra difficoltà o circostanza locale che possa essere stata trascurata dalla presente direttiva e che impedisca al cittadino di raggiungere l'ambasciata o il consolato in questione.*

Or. en

**Emendamento 76**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Fatto salvo l'articolo 2, uno Stato membro può *rappresentare un altro Stato membro in modo permanente e le ambasciate e i consolati degli Stati membri possono, ove considerato necessario, concludere accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di fornire tutela consolare a cittadini non rappresentati.*

Fatto salvo l'articolo 2, uno Stato membro può *distribuire sistematicamente, in tutti i paesi, i cittadini dei 27 Stati membri tra più sedi stabilite localmente, con aggiornamenti regolari per tenere conto degli sviluppi.*

Or. fr

**Emendamento 77**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

1. Le delegazioni dell'Unione **cooperano e si coordinano strettamente con le ambasciate e i consolati degli Stati membri per contribuire alla cooperazione consolare locale**, alla preparazione alle crisi e alla risposta alle crisi, in particolare:

*Emendamento*

1. Le delegazioni dell'Unione **possono** contribuire alla preparazione alle crisi e alla risposta alle crisi, in particolare:

Or. fr

**Emendamento 78**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e)

*Testo della Commissione*

**(e) presiedendo le riunioni di cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, paragrafo 2;**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 79**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f)

*Testo della Commissione*

**(f) coordinando l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni di cui all'articolo 13;**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 80**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 11 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Le delegazioni dell'Unione assistono gli Stati membri nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati conformemente all'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE. Tale sostegno può comprendere lo svolgimento, su richiesta e per conto degli Stati membri, di specifiche funzioni di assistenza consolare. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza forniscono alla delegazione dell'Unione tutte le informazioni sul caso in questione.

*Emendamento*

2. Le delegazioni dell'Unione assistono gli Stati membri nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati conformemente all'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE. Tale sostegno può comprendere lo svolgimento, su richiesta e per conto degli Stati membri, di specifiche funzioni di assistenza consolare. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza forniscono alla delegazione dell'Unione, **per quanto possibile**, tutte le informazioni sul caso in questione.

Or. fr

**Emendamento 81**  
**Sunčana Glavak**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Al fine di rafforzare la tutela consolare, il SEAE e gli Stati membri predispongono corsi di formazione e simulazioni comuni per il personale consolare, al fine di migliorarne le competenze di gestione delle crisi e la capacità di offrire assistenza ai cittadini dell'UE all'estero.**

Or. hr

## **Emendamento 82**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 4**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 12 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

**3. *Salvo altrimenti concordato delle autorità consolari degli Stati membri, la presidenza è assunta da un rappresentante della delegazione dell'Unione. Qualora nessuna delegazione dell'Unione sia presente, le riunioni sono presiedute da un rappresentante di uno Stato membro.***

*Emendamento*

**soppresso**

Or. fr

## **Emendamento 83**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 4**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 12 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

**3. *Salvo altrimenti concordato delle autorità consolari degli Stati membri, la presidenza è assunta da un rappresentante della delegazione dell'Unione. Qualora nessuna delegazione dell'Unione sia presente, le riunioni sono presiedute da un rappresentante di uno Stato membro.***

*Emendamento*

**3. La presidenza è assunta da un rappresentante della delegazione dell'Unione. Qualora nessuna delegazione dell'Unione sia presente, le riunioni sono presiedute da un rappresentante di uno Stato membro.**

Or. en

## **Emendamento 84**

Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

1. Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri **e il SEAE** istituiscono e concordano un piano di emergenza consolare **comune** per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente e contiene:

*Emendamento*

1. Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri istituiscono e concordano un piano di emergenza consolare per ciascun paese terzo. ***Tale piano di emergenza deve rimanere riservato e nazionale, poiché le minacce possono cambiare nel tempo a seconda delle nazionalità e delle politiche nazionali perseguite, e può essere oggetto di scambi di informazioni e di analisi, ma non può essere definito in un unico documento consolidato. È importante monitorare la situazione e adattarsi agli sviluppi, nonché essere in grado di contattare rapidamente le persone.*** Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente e contiene:

Or. fr

**Emendamento 85**

**Anna Fotyga**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

1. Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri e il SEAE **istituiscono e concordano** un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente e contiene:

*Emendamento*

1. Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri e il SEAE **possono istituire e concordare** un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. ***La necessità di piani di emergenza consolari comuni deve essere valutata caso per caso, alla luce della situazione e***

*dei principi di partecipazione volontaria.*  
Il piano di emergenza consolare comune è  
aggiornato annualmente e contiene:

Or. en

## **Emendamento 86**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 4**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

1. Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri e il SEAE istituiscono e concordano un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente e contiene:

#### *Emendamento*

1. Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri e il SEAE istituiscono e concordano un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente, ***o più frequentemente se sussistono circostanze straordinarie che lo richiedono***, e contiene:

Or. en

## **Emendamento 87**

**Michael Kauch**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 4**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) un'analisi della situazione consolare nel paese, compresa una panoramica delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri, il numero stimato dei cittadini dell'Unione e la loro posizione, e una

#### *Emendamento*

(a) un'analisi della situazione consolare nel paese, compresa una panoramica delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri, il numero stimato dei cittadini dell'Unione e la loro posizione, e una

valutazione del rischio relativa agli scenari più plausibili che possono riguardare i cittadini dell'Unione;

valutazione del rischio relativa agli scenari più plausibili che possono riguardare i cittadini dell'Unione, **quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rischi militari, politici, criminali, di catastrofi naturali e sanitari;**

Or. en

**Emendamento 88**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a)

*Testo della Commissione*

(a) ***un'analisi della situazione consolare nel paese, compresa*** una panoramica delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri, il numero stimato dei cittadini dell'Unione e la loro posizione, e una valutazione del rischio relativa agli scenari più plausibili che possono riguardare i cittadini dell'Unione;

*Emendamento*

(a) una panoramica delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri, il numero stimato dei cittadini dell'Unione e la loro posizione, e una valutazione del rischio relativa agli scenari più plausibili che possono riguardare i cittadini dell'Unione;

Or. fr

**Emendamento 89**  
**Tineke Strik**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

***(a bis) un'analisi di tutto il personale locale che ha lavorato direttamente o indirettamente per le ambasciate o i consolati degli Stati membri, le***

*Emendamento*

*delegazioni dell'Unione o altri progetti dell'UE o degli Stati membri, compresi una valutazione del rischio per il personale stesso e scenari di evacuazione;*

Or. en

**Emendamento 90**  
**Michael Kauch**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) accordi consolari comuni di preparazione alle crisi, comprendenti canali di comunicazione e contatti nell'ambito della cooperazione consolare locale e con le autorità locali e i paesi terzi interessati;

*Emendamento*

(b) accordi consolari comuni di preparazione alle crisi, comprendenti canali di comunicazione e contatti nell'ambito della cooperazione consolare locale e con le autorità locali e i paesi terzi interessati, ***nonché mezzi di comunicazione bidirezionali, rapidi e affidabili con i cittadini dell'Unione registrati, ai sensi del paragrafo 4;***

Or. en

**Emendamento 91**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b)

*Testo della Commissione*

(b) ***accordi consolari comuni di preparazione alle crisi, comprendenti*** canali di comunicazione e contatti nell'ambito della cooperazione consolare locale e con le autorità locali e i paesi terzi interessati;

*Emendamento*

(b) canali di comunicazione e contatti nell'ambito della cooperazione consolare locale e con le autorità locali e i paesi terzi interessati;

**Emendamento 92**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c)

*Testo della Commissione*

(c) ***accordi consolari comuni di risposta alle crisi, comprendenti*** processi di condivisione delle informazioni e comunicazione nell'ambito della cooperazione consolare locale e con i cittadini dell'Unione, riunioni di crisi, cooperazione con le autorità locali e i paesi terzi interessati e interventi di crisi e post-crisi;

*Emendamento*

(c) processi di condivisione delle informazioni e comunicazione nell'ambito della cooperazione consolare locale e con i cittadini dell'Unione, riunioni di crisi, cooperazione con le autorità locali e i paesi terzi interessati e interventi di crisi e post-crisi;

**Emendamento 93**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

***Ove presenti, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. I*** piani di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della

*Emendamento*

I piani di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione.

Commissione.

Or. fr

**Emendamento 94**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

Ove presenti, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. I piani di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione.

*Emendamento*

Ove presenti, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. I piani di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, **del Parlamento europeo**, del SEAE e dei servizi della Commissione.

Or. en

**Emendamento 95**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Se necessario, durante la preparazione di piani di emergenza consolari comuni, gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione cooperano con i paesi terzi e le***

*organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni militari.*

Or. en

**Emendamento 96**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

**4. Gli Stati membri offrono ai loro cittadini, in conformità del diritto nazionale, la possibilità di registrarsi presso le autorità nazionali competenti o di informarle, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 97**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

**5. Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti.";**

*Emendamento*

**5. Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti *sulla base di criteri oggettivi e affidabili. Anche gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione si scambiano***

*informazioni tra loro per assicurare coerenza rispetto al livello dei consigli di viaggio forniti.";*

Or. en

**Emendamento 98**  
**Anna Fotyga**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 13 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti.";

*Emendamento*

5. Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti, ***tenendo anche conto delle differenze nei livelli di rischio cui i diversi Stati membri possono essere esposti.***";

Or. en

**Emendamento 99**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 13 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. ***Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti.***";

*Emendamento*

5. ***Anche se i consigli di viaggio possono essere simili, devono rimanere specifici per ciascuna nazione e non sono equivalenti.***";

**Emendamento 100**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – parte introduttiva**

Direttiva (UE) 2015/637

Capo 2 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

(5) al capo 2 è inserito l'articolo 13 bis seguente:

*Emendamento*

(5) al capo 2 è inserito l'articolo 13 bis **bis** seguente:

Or. en

**Emendamento 101**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 bis – titolo

*Testo della Commissione*

Articolo 13 bis Risposta alle crisi

*Emendamento*

Articolo 13 bis

Risposta alle **emergenze e alle** crisi

Or. en

**Emendamento 102**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 bis – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. In caso di crisi, l'Unione e gli Stati membri cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace dei cittadini non rappresentati. ***Ove possibile si informano reciprocamente, in tempo utile, delle capacità di evacuazione disponibili, anche in caso di operazioni che utilizzano mezzi militari.***

*Emendamento*

1. In caso di crisi, l'Unione e gli Stati membri cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace dei cittadini non rappresentati.

Or. fr

**Emendamento 103**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 bis – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. In caso di crisi, l'Unione e gli Stati membri ***cooperano strettamente*** per garantire l'assistenza efficace dei cittadini non rappresentati. ***Ove possibile*** si informano reciprocamente, in tempo utile, ***delle*** capacità di evacuazione disponibili, ***anche*** in caso di operazioni che utilizzano mezzi militari.

*Emendamento*

1. In caso di crisi, ***si istituisce un meccanismo permanente di cooperazione rafforzata tra l'Unione, in particolare attraverso le delegazioni dell'Unione,*** e gli Stati membri per garantire l'assistenza efficace ***e tempestiva*** dei cittadini non rappresentati. Si informano reciprocamente, in tempo utile, ***di tutte le*** capacità di evacuazione disponibili, ***in particolare*** in caso di operazioni che utilizzano mezzi militari.

Or. en

**Emendamento 104**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 bis – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Se necessario, gli Stati membri possono ricevere sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. ***Le squadre consolari comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare. La partecipazione alle squadre consolari comuni è volontaria.***

*Emendamento*

2. Se necessario, gli Stati membri possono ricevere sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione.

Or. fr

**Emendamento 105**

**Michael Kauch**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 bis – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Se necessario, gli Stati membri possono ricevere sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. Le squadre consolari comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare. La partecipazione alle squadre consolari comuni è ***volontaria***.

*Emendamento*

2. Se necessario, gli Stati membri possono ricevere sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. Le squadre consolari comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare. La partecipazione alle squadre consolari comuni è ***obbligatoria per gli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi***.

Or. en

**Emendamento 106**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 bis – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. ***Se necessario***, gli Stati membri ***possono ricevere*** sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. Le squadre consolari comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare. La partecipazione alle squadre consolari comuni è ***volontaria***.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri ***ricevono*** sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. Le squadre consolari comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare. La partecipazione alle squadre consolari comuni è ***obbligatoria***.

Or. en

### **Emendamento 107**

**Nathalie Loiseau**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5**

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 13 bis – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Nel fornire assistenza gli Stati membri possono, se opportuno, chiedere il sostegno di strumenti dell'Unione quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi ***e***, tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, del meccanismo unionale di protezione civile.";

#### *Emendamento*

4. Nel fornire assistenza gli Stati membri possono, se opportuno, chiedere il sostegno di strumenti dell'Unione quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi, tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, del meccanismo unionale di protezione civile ***e, se del caso, della capacità di dispiegamento rapido dell'UE, come previsto dalla "bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i***

*suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali", approvata dal Consiglio europeo il 24 marzo 2022.";*

Or. en

**Emendamento 108**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 13 bis – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Nel fornire assistenza gli Stati membri possono, se opportuno, chiedere il sostegno di strumenti dell'Unione ***quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi e, tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, del meccanismo unionale di protezione civile.***";

*Emendamento*

4. Nel fornire assistenza gli Stati membri possono, se opportuno, chiedere il sostegno di strumenti dell'Unione.";

Or. fr

**Emendamento 109**  
**Tineke Strik**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 13 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Ove opportuno, e in particolare nell'ambito delle operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), gli Stati membri cooperano con lo Stato***

*maggiore dell'UE.";*

Or. en

**Emendamento 110**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 bis bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 bis) al capo 2 è inserito l'articolo 13 bis bis seguente:*

*"Articolo 13 bis bis*

*Meccanismo consolare permanente di risposta alle crisi*

*1. È istituito un meccanismo consolare permanente di risposta alle crisi per garantire l'adempimento del diritto alla tutela consolare ai sensi della presente direttiva. Tale meccanismo comprende gli Stati membri, la Commissione e il SEAE.*

*2. Detto meccanismo prevede tre diversi livelli di attivazione:*

*(a) modalità di monitoraggio: questa modalità consente di scambiare informazioni su una crisi su base volontaria;*

*(b) modalità di condivisione delle informazioni: questa modalità comporta l'obbligo per la Commissione e il SEAE di produrre relazioni sulla conoscenza e l'analisi integrate della situazione, nonché di investire nella conoscenza della situazione e nella preparazione a eventuali escalation;*

*(c) modalità di piena attivazione: questa modalità comporta la preparazione di proposte di azione per quanto riguarda la*

*risposta dell'UE.*

*3. Il meccanismo, in una delle tre modalità previste nel paragrafo precedente, può essere attivato da qualsiasi Stato membro, dalla Commissione europea, dal SEAE e dal Parlamento europeo.";*

Or. en

**Emendamento 111**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 bis ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 ter) al capo 2 è inserito l'articolo 13 bis ter seguente:*

*"Articolo 13 bis ter*

*Dovere di diligenza dell'UE*

*1. Gli Stati membri, la Commissione europea e il SEAE istituiscono una cellula permanente di evacuazione interistituzionale incaricata di monitorare costantemente i paesi a rischio e di individuare le "persone aventi titolo" da evacuare e reinsediare in caso di crisi.*

*2. Le delegazioni dell'Unione assicurano l'adempimento delle loro responsabilità in materia di dovere di diligenza in linea con la decisione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 19 giugno 2023 relativa alle norme di sicurezza del Servizio europeo per l'azione esterna (2023/C 263/04).*

*3. In caso di crisi in un paese terzo che richieda l'evacuazione immediata del personale che lavora in una delegazione*

*dell'Unione, il "personale posto sotto la responsabilità del SEAE", come definito all'articolo 2 della suddetta decisione, nonché le persone a loro carico aventi diritto, godono degli stessi diritti alla tutela consolare riconosciuti ai cittadini dell'Unione ai sensi della presente direttiva, alle stesse condizioni dei cittadini degli Stati membri.*

*4. Gli Stati membri adempiono inoltre alle loro responsabilità in materia di dovere di diligenza, in particolare per quanto riguarda il personale posto sotto la responsabilità delle loro ambasciate e dei loro consolati, indipendentemente dal loro status amministrativo o dalla loro origine, nonché le persone a carico aventi titolo. A tal fine gli Stati membri regolano le proprie norme di sicurezza con l'obiettivo di adempiere al proprio dovere di diligenza. Gli Stati membri possono chiedere il sostegno di altri Stati membri e/o del SEAE nel definire le proprie norme di sicurezza.*

*5. Le delegazioni dell'Unione e i consolati e le ambasciate degli Stati membri estendono il loro dovere di diligenza nei confronti delle "persone aventi titolo" ai contraenti e al personale locale che ha lavorato in precedenza con le missioni.";*

Or. en

## **Emendamento 112**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 bis quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 quater) al capo 2 è inserito l'articolo 13 bis quater seguente:*

*"Articolo 13 bis quater*

*Responsabilità dell'UE nel tutelare i difensori dei diritti umani nei paesi terzi*

*In caso di crisi in un paese terzo, le ambasciate e i consolati degli Stati membri e la rispettiva delegazione dell'Unione assicurano la tutela dei difensori dei diritti umani a rischio, compresa l'evacuazione dal paese terzo interessato all'UE come extrema ratio. A tal fine gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione possono tenere conto degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani.";*

Or. en

**Emendamento 113**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 quinquies (nuovo)**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 13 bis quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 quinquies) al capo 2 è inserito l'articolo 13 bis quinquies seguente:*

*"Articolo 13 bis quinquies*

*Tutela speciale dei minori*

*1. Gli Stati membri, con il sostegno delle delegazioni dell'Unione, adottano misure di protezione per garantire il diritto alla tutela consolare dei minori nei paesi terzi, in particolare laddove sussista il rischio di violazione dei loro diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ONU. Nel fornire assistenza consolare ai minori, gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.*

**2. Lo Stato membro di cittadinanza assicura il rimpatrio dei minori che si trovano sotto la sua giurisdizione. Nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non voglia o non possa rimpatriare i minori sotto la sua giurisdizione, gli altri Stati membri rappresentati in un paese terzo, con l'assistenza della delegazione dell'Unione se necessario, forniscono ai minori interessati l'assistenza consolare appropriata, compreso il rimpatrio.";**

Or. en

**Emendamento 114**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6**

Direttiva (UE) 2015/637

Capo 2 bis – articolo 13 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

Almeno una volta all'anno gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza le informazioni seguenti:

*Emendamento*

Almeno una volta all'anno gli Stati membri forniscono alla Commissione, **al Parlamento europeo** e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza le informazioni seguenti:

Or. en

**Emendamento 115**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6**

Direttiva (UE) 2015/637

Capo 2 bis – articolo 13 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Almeno una volta all'anno* gli Stati membri **forniscono** alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza le informazioni seguenti:

*Se lo ritengono necessario*, gli Stati membri **possono fornire** alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza le informazioni seguenti:

Or. fr

**Emendamento 116**  
**Anna Fotyga**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6**

Direttiva (UE) 2015/637

Capo 2 bis – articolo 13 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

Almeno una volta all'anno gli Stati membri **forniscono** alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza le informazioni seguenti:

*Emendamento*

Almeno una volta all'anno gli Stati membri **possono fornire** alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza le informazioni seguenti:

Or. en

**Emendamento 117**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6**

Direttiva (UE) 2015/637

Capo 2 bis – articolo 13 ter – paragrafo 1 – lettera a)

*Testo della Commissione*

**(a) gli elenchi aggiornati dei contatti per le loro reti consolari;**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 118**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6**

Direttiva (UE) 2015/637

Capo 2 bis – articolo 13 ter – paragrafo 1 – lettera d)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(d) il numero di cittadini non rappresentati che hanno ricevuto la tutela consolare di cui all'articolo 2 nel corso dell'anno precedente, ripartito per cittadinanza e per paese terzo;**

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 119**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6**

Direttiva (UE) 2015/637

Capo 2 bis – articolo 13 ter – paragrafo 1 – lettera e)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(e) il numero di domande di rimborso presentate e ricevute conformemente agli articoli 14 e 15 nel corso dell'anno precedente.**

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 120**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6**

Direttiva (UE) 2015/637

Capo 2 bis – articolo 13 ter – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri, i servizi della

2. Gli Stati membri, i servizi della

Commissione e il SEAE rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1, **lettere a), b) e c)**, in modo tale da garantire la coerenza delle informazioni fornite.

Commissione e il SEAE rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1, in modo tale da garantire la coerenza delle informazioni fornite.

Or. en

### **Emendamento 121**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva (UE) 2015/637

Capo 2 bis – articolo 13 ter – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. ***Su richiesta della Commissione***, gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 in un formato leggibile meccanicamente.

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 in un formato leggibile meccanicamente.

Or. en

### **Emendamento 122**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva (UE) 2015/637

Capo 2 bis – articolo 13 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano misure per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE. ***Tra tali misure possono figurare***, in particolare:

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano misure per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE. ***Gli Stati membri riproducono la prima frase dell'articolo 23 TFUE sui passaporti nazionali. Gli Stati membri possono adottare, in particolare, una delle misure seguenti:***

**Emendamento 123**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6**

Direttiva (UE) 2015/637

Capo 2 bis – articolo 13 quater – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a) *l'inserimento della prima frase dell'articolo 23 TFUE sui passaporti nazionali;***

***soppresso***

*Motivazione*

*Incluso già nell'emendamento precedente.*

**Emendamento 124**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6**

Direttiva (UE) 2015/637

Capo 2 bis – articolo 13 quater – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Il SEAE fornisce consigli di viaggio a tutti i cittadini dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la situazione in termini di sicurezza nel paese terzo interessato.***

**Emendamento 125**

**Michael Kauch**

## **Proposta di direttiva**

### **Articolo 1 – punto 7**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Se un cittadino non rappresentato non è in grado di pagare i costi di cui al paragrafo 1 allo Stato membro che presta assistenza al momento della presentazione della domanda di assistenza, lo Stato membro che presta assistenza può chiedergli di firmare una promessa di restituzione. Su tale base, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere al cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi una volta *trascorse quattro settimane* dalla prestazione.

#### *Emendamento*

Se un cittadino non rappresentato non è in grado di pagare i costi di cui al paragrafo 1 allo Stato membro che presta assistenza al momento della presentazione della domanda di assistenza, lo Stato membro che presta assistenza può chiedergli di firmare una promessa di restituzione. Su tale base, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere al cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi una volta *trascorsi tre mesi* dalla prestazione.

Or. en

## **Emendamento 126**

**Michael Kauch**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 7**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 14 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i moduli standard da utilizzare per la promessa di restituzione di cui al paragrafo 2 e per il rimborso dei costi da parte dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2.

#### *Emendamento*

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i moduli standard *disponibili in tutte le lingue degli Stati membri in tutti i consolati*, da utilizzare per la promessa di restituzione di cui al paragrafo 2 e per il rimborso dei costi da parte dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2.

Or. en

## **Emendamento 127**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 7**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 15 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. *Se nelle situazioni di crisi di cui al paragrafo 1 risulta impossibile o impraticabile distinguere tra i cittadini rappresentati e quelli non rappresentati e se la possibilità di fornire assistenza ai cittadini non rappresentati richiede o implica un'assistenza a cittadini che potrebbero anche essere rappresentati, la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica anche alla tutela consolare fornita dallo Stato membro che presta assistenza ai cittadini rappresentati di un altro Stato membro in situazioni di crisi.***

**soppresso**

Or. fr

## **Emendamento 128**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 9**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 16 bis – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. *Le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione possono trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute,***

**soppresso**

*alla vita sessuale o all'orientamento sessuale o dati personali relativi a condanne penali e a reati commessi da una persona che necessita di tutela consolare, se strettamente necessario per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 e all'articolo 13 bis in relazione a tale persona.*

Or. fr

**Emendamento 129**  
**Michael Kauch**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 9**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 6 bis – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. Nel trattare i dati personali di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali.

*Emendamento*

6. Nel trattare i dati personali di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali. ***I diritti di accesso ai dati personali di cui al paragrafo 5 sono concessi solo al personale in possesso di passaporto di uno Stato membro dell'UE.***

Or. en

**Emendamento 130**  
**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 9**  
Direttiva (UE) 2015/637  
Articolo 16 bis – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. Nel trattare i dati personali **di cui al paragrafo 5**, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali.

*Emendamento*

6. Nel trattare i dati personali, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali.

Or. fr

**Emendamento 131**  
**Michael Kauch**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 9**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 16 bis – paragrafo 7 – comma 1

*Testo della Commissione*

Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

*Emendamento*

Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679. ***I dati personali di cui al paragrafo 5 sono esclusi da tale trasferimento, a meno che non sia stato ottenuto l'esplicito consenso preventivo del cittadino dell'Unione interessato.***

Or. en

**Emendamento 132**  
**Anna Fotyga**

## **Proposta di direttiva**

### **Articolo 1 – punto 9**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 16 bis – paragrafo 8 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Lo Stato membro che presta assistenza, lo Stato membro di cittadinanza e, se del caso, le istituzioni e gli organi dell'Unione conservano i dati personali di una persona assistita solo per il tempo necessario all'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. In nessun caso i dati personali sono conservati, dalla data in cui sono raccolti, per più di 12 mesi dallo Stato membro che presta assistenza e dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, o per più di 24 mesi dallo Stato membro di cittadinanza. Le informazioni di contatto scambiate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 13 ter, paragrafo 1, sono conservate solo per il periodo in cui le persone esercitano la funzione pertinente.

#### *Emendamento*

Lo Stato membro che presta assistenza, lo Stato membro di cittadinanza e, se del caso, le istituzioni e gli organi dell'Unione conservano i dati personali di una persona assistita solo per il tempo necessario all'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. In nessun caso i dati personali sono conservati, dalla data in cui sono raccolti, per più di 12 mesi dallo Stato membro che presta assistenza e dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, o per più di 24 mesi dallo Stato membro di cittadinanza, ***a meno che non si tratti di condanne penali o per reati di terrorismo.*** Le informazioni di contatto scambiate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 13 ter, paragrafo 1, sono conservate solo per il periodo in cui le persone esercitano la funzione pertinente.

Or. en

## **Emendamento 133**

**Anna Fotyga**

## **Proposta di direttiva**

### **Articolo 1 – punto 9**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 16 bis – paragrafo 8 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

I dati personali sono cancellati non appena possibile dopo il completamento dei compiti di cui al paragrafo 1 o 2 ***e*** al più tardi alla scadenza dei termini di conservazione di cui al primo comma.

#### *Emendamento*

I dati personali sono cancellati non appena possibile dopo il completamento dei compiti di cui al paragrafo 1 o 2, ***a meno che non si tratti di condanne penali o per reati di terrorismo, o*** al più tardi alla scadenza dei termini di conservazione di cui al primo comma.

**Emendamento 134**

**Tineke Strik**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 10**

Direttiva (UE) 2015/637

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

*Testo della Commissione*

Non prima di [**otto** anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.

*Emendamento*

Non prima di [**quattro** anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.

**Emendamento 135**

**Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1**

Direttiva (UE) 2019/997

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

***Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dalla sua entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.***

*Emendamento*

***soppresso***